



COMUNE DI CASOLI

PROVINCIA DI CHIETI



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

Numero **144** del **29-12-2022**

Oggetto: CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE O ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA - CANONE PER LE PUBBLICHE AFFISSIONI - CANONE MERCATI. APPROVAZIONE TARIFFE - ANNO 2023.

L'anno duemilaventidue il giorno ventinove del mese di dicembre alle ore 18:47, nella sala comunale, in seguito a convocazione disposta nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale, con la seguente composizione:

TIBERINI MASSIMO	SINDACO	Presente
DI LAURO BARBARA	VICE SINDACO	Assente
Lallo Veronica	ASSESSORE	Presente
CARAFÀ VINCENZO	ASSESSORE	Presente
DE PETRA DOMENICO	ASSESSORE	Presente

ne risultano presenti n. 4 e assenti n. 1.

Partecipa il Segretario del Comune DOTT.SSA ELENA DE CINQUE, presente fisicamente, incaricato della redazione del verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. TIBERINI MASSIMO assume la presidenza e dichiara aperta la seduta.

Immediatamente eseguibile	S	Soggetta a ratifica	N
---------------------------	---	---------------------	---

LA GIUNTA COMUNALE

Visto l'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160, e in particolare:

- il **comma 816** a mente del quale “... A decorrere dal 2021 il canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria, ai fini di cui al presente comma e ai commi da 817 a 836, denominato «canone», è istituito dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, di seguito denominati «Enti», e sostituisce: la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, l'imposta comunale sulla pubblicità e il diritto sulle pubbliche affissioni, il canone per l'installazione dei mezzi pubblicitari e il canone di cui all'articolo 27, commi 7 e 8, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle strade di pertinenza dei Comuni e delle Province. Il canone è comunque comprensivo di qualunque canone ricognitorio o concessorio previsto da norme di legge e dai regolamenti comunali e provinciali, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi...”;

- il **comma 837** a mente del quale “... A decorrere dal 1° gennaio 2021 i comuni e le città metropolitane istituiscono, con proprio regolamento adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, il canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Ai fini dell'applicazione del canone, si comprendono nelle aree comunali anche i tratti di strada situati all'interno di centri abitati con popolazione superiore a 10.000 abitanti, di cui all'articolo 2, comma 7, del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 ...”;

- il **comma 838** a mente del quale “... Il canone di cui al comma 837 si applica in deroga alle disposizioni concernenti il canone di cui al comma 816 e sostituisce la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche di cui al capo II del decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507, il canone per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e, limitatamente ai casi di occupazioni temporanee di cui al comma 842 del presente articolo, i prelievi sui rifiuti di cui ai commi 639, 667 e 668 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147...”;

Richiamate allora:

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 3 del 29.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone Unico Patrimoniale. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021” e s.m.i.;

- la deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 29.03.2021 con la quale è stato istituito e approvato il “Regolamento per l'istituzione e la disciplina del Canone di concessione per l'occupazione delle aree e degli spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile, destinati a mercati realizzati anche in strutture attrezzate. Legge 160/2019. Decorrenza 1° gennaio 2021”;

Considerato che l'art. 1, comma 817, della Legge 27 dicembre 2020, n. 160 dispone che “... Il canone è disciplinato dagli enti in modo da assicurare un gettito pari a quello conseguito dai

canoni e dai tributi che sono sostituiti dal canone, fatta salva, in ogni caso, la possibilità di variare il gettito attraverso la modifica delle tariffe ...”;

Dato atto che, ai sensi dell'art. 1, c. 819, della L. 27 dicembre 2019, il presupposto del canone patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria è:

a) l'occupazione, anche abusiva, delle aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti e degli spazi soprastanti o sottostanti il suolo pubblico;

b) la diffusione di messaggi pubblicitari, anche abusiva, mediante impianti installati su aree appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile degli enti, su beni privati laddove siano visibili da luogo pubblico o aperto al pubblico del territorio comunale, ovvero all'esterno di veicoli adibiti a uso pubblico o a uso privato;

Considerati, inoltre, i distinti coordinati disposti di cui all'art. 1, della L. 27 dicembre 2019, n. 160 di cui:

- al **comma 826** e al **comma 827** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alle ipotesi di cui al comma 819, rispettivamente la tariffa standard annua, applicabile nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per l'intero anno solare e la tariffa standard giornaliera, nel caso in cui l'occupazione o la diffusione di messaggi pubblicitari si protragga per un periodo inferiore all'anno solare, dando atto che le stesse sono modificabile per perseguire le finalità di cui al comma 817;
- e altresì al **comma 841** e al **comma 842** che disciplinano, articolandole per differenti classi demografiche e con riferimento alla fattispecie di cui al comma 837, rispettivamente, la tariffa di base annuale per le occupazioni che si protraggono per l'intero anno solare, e alla tariffa di base giornaliera per le occupazioni che si protraggono per un periodo inferiore all'anno solare;

Viste le risoluzioni del MEF n. 6/DF del 28.07.2021 e n. 1/DF del 31.01.2022;

Ritenuto necessario procedere per l'anno 2023 alla determinazione delle tariffe riportate nel prospetto di cui all'**Allegato A)** che forma parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;

Dato inoltre atto che dall'applicazione delle tariffe, al netto delle riduzioni ed esenzioni previste dalla L. 27 dicembre 2019, n. 160 nonché dalla disciplina regolamentare di cui alle deliberazioni in premessa, viene assicurato un gettito almeno pari a quello conseguito dai tributi/entrate/canoni che sono sostituiti dal presente canone;

Visti:

- l'art. 53, comma 16 della legge 23/11/2000, n. 388, come sostituito dall'art. 27, comma 8 della legge 28/12/2001, n. 448, il quale stabilisce che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'art. 1,

comma 3 del d.lgs. 28/09/1998, n. 360 e le tariffe dei servizi pubblici locali coincide con la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

- l'art. 1, comma 169 della legge 27/12/2006, n. 296, il quale dispone che *“Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'articolo 151 del D.Lgs. n. 267/2000, il quale fissa al 31 dicembre dell'esercizio precedente il termine per l'approvazione del bilancio di previsione;

Visto inoltre l'articolo unico del D.M. Ministero dell'Interno 13 dicembre 2022 (pubblicato in G.U. 19 dicembre 2022, n. 295) che differisce al 31 marzo 2023 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, autorizzando contestualmente l'esercizio provvisorio sino a quella data;

Richiamati inoltre:

- l'art. 13, comma 15-ter, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 che prevede che *“... a decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune è tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno ...”*;

- la Circolare 2/DF Ministero dell'economia e delle Finanze del 22 novembre 2019 secondo la quale l'applicazione dell'art. 13, comma 15-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è relativa alle entrate di natura tributaria e non a quelle di natura non tributaria per le quali i comuni non devono procedere alla trasmissione al MEF dei relativi atti regolamentari e tariffari, che non sono pubblicati sul sito internet www.finanze.gov.it;

Acquisiti i pareri di regolarità tecnica e contabile espressi dal responsabile del settore economico finanziario di questo Ente ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267/2000;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;

Visto lo Statuto comunale

Tutto ciò premesso e considerato
A votazione unanime e palese

D E L I B E R A

- 1) per le motivazioni esposte in premessa alle quali integralmente si rinvia di approvare, per l'anno 2023, il prospetto delle tariffe, di cui all'Allegato A), parte integrante e sostanziale del presente atto;
- 2) di procedere alla pubblicazione sul sito istituzionale della presente;
- 3) di garantire inoltre la massima diffusione del contenuto della presente deliberazione, mediante le forme e i mezzi di pubblicità ritenuti più idonei ed efficaci

e inoltre, stante l'urgenza di rendere immediatamente operativo il novellato quadro tariffario anche in considerazione dell'approssimarsi del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2023/2025,

D E L I B E R A

di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL emanato con D.Lgs. 18.8.2000, n.267.

Del che si è redatto il presente verbale, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to TIBERINI MASSIMO

Il Segretario Verbalizzante
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

Il sottoscritto Segretario Comunale, visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

che la presente deliberazione:

☒ E' stata pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune, accessibile al pubblico, il **30-12-2022** al n. **1312** e vi rimarrà in pubblicazione per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'art.124, comma 1, del TUEL.

☒ E' stata trasmessa ai capigruppo consiliari, con lettera Prot. n. **18071** del **30-12-2022**, ai sensi dell'art.125, comma 1, del TUEL.

Casoli, lì **30-12-2022**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

☒ E' divenuta esecutiva il giorno **29-12-2022** perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.134, comma 4, del TUEL.

Casoli, lì **30-12-2022**

Il Segretario Comunale
F.to DOTT.SSA ELENA DE CINQUE

E' copia conforme all'originale da servire per uso amministrativo.

Casoli, lì **30-12-2022**

IL FUNZIONARIO INCARICATO

CANONE PATRIMONIALE DI CONCESSIONE, AUTORIZZAZIONE ED OCCUPAZIONE
art. 1, comma 819, lett. a) - legge 27 dicembre 2019, n. 160

COMUNE DI CASOLI (CH)

OCCUPAZIONI SUOLO PUBBLICO
TARIFFE OCCUPAZIONI SUPERIORI ALL'ANNO

TIPOLOGIA DI OCCUPAZIONE	TARIFFE STANDARD		
	1 CAT	2 CAT	3 CAT
	30,00 €	15,00 €	9,00 €
COLONNINE RICARICHE ELETTRICHE	€ -	€ -	€ -
PASSI CARRABILI	€ -	€ -	€ -
PASSI CARRABILI PROVINCIALI O COMUNALI	€ -	€ -	€ -
PASSI CARRABILI INUTILIZZATI O INUTILIZZABILI	€ -	€ -	€ -
ACCESSI O PASSI CARRABILI CON DIVIETO DI SOSTA	€ -	€ -	€ -
ACCESSI A DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	€ -	€ -	€ -
CHIOSCHI (edicole e vendita fiori)	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
CHIOSCHI (Attività produttive/commerciali/pubblici esercizi)	€ 26,34	€ 13,17	€ 7,90
COLONNINE SCANSARUOTE - TRANSENNE PARAPEDONALI	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
FIORIERE	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
VETRINE SPORGENTI SU SUOLO	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
VETRINE SPORGENTI SOSPese DAL SUOLO	€ 8,78	€ 4,39	€ 2,63
SCALINI E SCALINATE PER NEGOZI	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
GRIGLIE, BOTOLE E FERITOIE	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
TENDE FISSE O RETRATTILI AGGETTANTI SU SUOLO PUBBLICO	€ 5,27	€ 2,64	€ 1,58
OCCUPAZIONI VARIE SUOLO	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
PENSILINE SOVRASTANTI IL SUOLO	€ 8,78	€ 4,39	€ 2,63
INSEGNE SPORGENTI	€ 8,78	€ 4,39	€ 2,63
OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO IN GENERE	€ 7,50	€ 3,75	€ 2,25
CONDUTTURE SERVIZI PUBBLICI (tariffa unica) Comma 831 ad utenza	€ 1,50	€ 1,50	€ 1,50
PARCOMETRI	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
CHIOSCHI DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	€ 17,56	€ 8,78	€ 16,00
SUOLO PUBBLICO AREE DISTRIBUTORI CARBURANTE	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27
SERBATOI DI CARBURANTE (UNICO, CONNESSO ED INTERC.) fino a 3000 litri (comma 829)	€ 7,50	€ 5,25	€ 2,63
oltre 3000 litri (per ogni 1000 litri o frazione superiore a 3000)	€ 9,38	€ 6,56	€ 3,28
DISTRIBUTORI DI TABACCHI E ALTRI	€ 17,56	€ 8,78	€ 5,27

COMUNE CASOLI (CH)			OCCUPAZIONE SUOLO PUBBLICO TARIFE OCCUPAZIONI INFERIORI ALL'ANNO					
			TARIFE STANDARD					
			TARIFFA GIORNALIERA INTERA			TARIFFA ORARIA RID. 30% (FASCIA FINO A 12 ORE)		
			1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.	1^ cat.	2^ cat.	3^ cat.
TIPOLOGIE DI OCCUPAZIONE			€ 0,600	€ 0,300	€ 0,180	€ 0,420	€ 0,210	€ 0,126
PUBBLICI ESERCIZI (ex legge 25 agosto 1991, n. 287) sedie e tavolini ec.								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 0,600	€ 0,300	€ 0,180	€ 0,420	€ 0,210	€ 0,126
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,480	€ 0,240	€ 0,144	€ 0,336	€ 0,168	€ 0,101
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,300	€ 0,150	€ 0,090	€ 0,210	€ 0,105	€ 0,063
ESERCIZI COMMERCIALI								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 0,900	€ 0,450	€ 0,270	€ 0,630	€ 0,315	€ 0,189
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,720	€ 0,360	€ 0,216	€ 0,504	€ 0,252	€ 0,151
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,450	€ 0,225	€ 0,135	€ 0,315	€ 0,158	€ 0,095
EDILI								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 1,020	€ 0,510	€ 0,306			
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,816	€ 0,408	€ 0,245			
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,510	€ 0,255	€ 0,153			
TENDE								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 0,385	€ 0,193	€ 0,116			
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,308	€ 0,154	€ 0,092			
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,193	€ 0,096	€ 0,058			
SPETTACOLI VIAGGIANTI (GIOSTRE CIRCHI ECC...)								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 0,381	€ 0,191	€ 0,114			
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,305	€ 0,152	€ 0,091			
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,191	€ 0,095	€ 0,057			
PARTITI POLITICI ASS.NI SINDACALI, CULTURALI								
Occupazioni di durata fino a 14 gg			€ 0,381	€ 0,191	€ 0,114	€ 0,267	€ 0,133	€ 0,080
Occupazioni oltre 14 gg ma fino a 30 gg Riduzione 20%			€ 0,305	€ 0,152	€ 0,091	€ 0,213	€ 0,107	€ 0,064
Occupazioni di durata sup a 30 gg Riduzione 50%			€ 0,191	€ 0,095	€ 0,057	€ 0,133	€ 0,067	€ 0,040

CANONE PATRIMONIALE DI ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA

art. 1, comma 819, lett. b) - legge 27 dicembre 2019, n. 160

COMUNE DI CASOLI (CH)**CANONE ESPOSIZIONI PUBBLICITARIE 2023
TARIFFE SPECIFICHE**

DESCRIZIONE ESPOSIZIONE PUBBLICITARIA	ESPOSIZIONI A CARATTERE ANNUALE			
	DIMENSIONI	CAT	tariffa opaca	luminosa
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 1 mq.	cat. Normale	€ 11,50	€ 23,00
	fino a 5,5 mq.	cat. Normale	€ 17,25	€ 34,50
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	€ 25,87	€ 43,12
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	€ 34,50	€ 51,75
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto altrui	al mq.	cat. Normale		€ 33,00
pannelli luminosi e display a messaggi variabili per conto proprio	al mq.	cat. Normale		€ 16,50
Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg.	n.	Senza Rimorchio		€ 49,50
		Con Rimorchio		€ 99,00
Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg.	n.	Senza Rimorchio		€ 74,37
		Con Rimorchio		€ 148,74
Motoveicoli e veicoli diversi	n.	Senza Rimorchio		€ 24,79
		Con Rimorchio		€ 49,58

	ESPOSIZIONI A CARATTERE TEMPORANEO			
	Tariffa mensile o per frazioni e fino a un massimo di tre mesi			
	DIMENSIONI	CAT	tariffa opaca	luminosa
cartelli, targhe, insegne. Freccie, scritte, loghi ecc.. Compreso la pubblicità esposta sugli autoveicoli	fino a 1 mq.	cat. Normale	€ 1,15	€ 2,30
	fino a 5,5	cat. Normale	€ 1,72	€ 3,45
	oltre 5,5 e fino a 8,5 mq	cat. Normale	€ 2,59	€ 4,31
	oltre 8,5 mq	cat. Normale	€ 3,45	€ 5,17
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	fino a 1 mq.	cat. Normale	€ 12,00	€ -
striscioni trasversali e simili per giorni 15 o frazioni	oltre 1 mq	cat. Normale	€ 18,00	€ -
Aeromobili anche con lancio	a giorno	cat. Normale	€ 49,58	€ -
palloni frenati e simili	al mq.	cat. Normale	€ 24,79	€ -
distribuzione di volantini per n. persona	a giorno	cat. Normale	€ 3,00	€ -
Pubblicità sonora per postazione	a giorno	cat. Normale	€ 8,00	€ -

CANONE SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI

COMUNE DI CASOLI (CH)

CANONE AFFISSIONI PUBBLICHE

TARIFFE SPECIFICHE anno 2023

durata esposizione	CATEGORIA strada	tariffa x foglio 70 x 100	tariffa x foglio 100X140 e oltre
fino a 5 gg	cat. Norm	€ 1,03	€ 1,55
fino a 10 gg	cat. Norm	€ 1,03	€ 1,55
fino a 15 gg	cat. Norm	€ 1,38	€ 2,07
fino a 20 gg	cat. Norm	€ 1,68	€ 2,52
fino a 25 gg	cat. Norm	€ 2,00	€ 3,00
fino a 30 gg	cat. Norm	€ 2,31	€ 3,47

MAGGIORAZIONI DA CALCOLARSI SUL CANONE DOVUTO

COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI	50%
MANIFESTO DA 8 A 12 FOGLI	50%
MANIFESTO OLTRE 12 FOGLI	100%
DIRITTI DI URGENZA	10% con un minimo di €. 31,00= per commissione

RIDUZIONI

Stato, Regioni, Comuni, Province, Partiti Politici ed Associazioni Politiche, Sindacali, Culturali, Sportive Filantropiche religiose Italiane o dei paesi della Comunità Economica Europea, Associazioni D'arma e combattentistiche a carattere nazionale, Società Mutuo Soccorso legalmente riconosciute, E.N.A.L., E.N.I.T., Spettacoli viaggianti e di beneficenza, festeggiamenti patriottici e religiosi, Annunci Mortuari.

avvertenze

LE MAGGIORAZIONI SONO CUMULABILI E DEVONO ESSERE APPLICATE ALL'IMPORTO DEL CANONE RISULTANTE DALLA TARIFFA A FOGLIO PER IL NUMERO DEI MANIFESTI.; LE RIDUZIONI NON SONO CUMULABILI.

CANONE UNICO MERCATALE - TARIFFE anno 2023**art.1, comma 837 - legge 27 dicembre 2019, n. 160**

TIPO DI OCCUPAZIONE	tariffa	Mercato ricorrente rid. 40% art. 843 art.11 c.2 Regolamento	tariffa giornaliera	tariffa per 7 ore di occupazione (7/24)
ABBONATO	0,63	40%	0,38	0,11
SPUNTISTA	0,75	40%	0,45	0,13
FUORI MERCATO	0,75	-	0,75	0,22
FIERE E FESTEGGIAMENTI	0,75	-	0,75	0,22
MANIFESTAZIONI EVENTI E SAGRE	0,63	-	0,63	0,18